



Allegato alla Delib.G.R. n. 27/14 del 21.5.2025

PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2024-2029 MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

(Delib.G.R. n. 42/34 del 6.11.2024)

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE
per il sostegno alle imprese attraverso
Piani di investimento (PI)

Scheda intervento

Oggetto e finalità	L'intervento è finalizzato a supportare la crescita sostenibile, la competitività delle PMI e contribuire al conseguimento degli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) attraverso il sostegno agli investimenti materiali e immateriali e l'acquisizione di servizi di consulenza e formazione.
Riferimenti attuativi	Delib.G.R. n. 42/34 del 6 novembre 2024
Classe di intervento	PI
Procedura di selezione (D.G.R. n°42/34 del 6.11.2024)	Valutativa
Procedura istruttoria	Competitiva con formazione di graduatoria Valutativa a sportello nel rispetto dell'ordine di presentazione delle domande (Nel secondo caso potranno essere previste aperture successive della procedura)
Soggetti beneficiari	Tutte le imprese, comprese le Grandi, che possono presentare la propria proposta in forma singola o in associazione con MPMI
Settori ammissibili	Tutti i settori con le eccezioni di quelli esclusi dal Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. e di quelli inseriti nell'elenco delle attività escluse dagli avvisi per la ricezione di manifestazioni di interesse, nei limiti dettati dalle fonti finanziarie interessate e dai Regolamenti comunitari.
Priorità	Sono considerate prioritarie le proposte di intervento: - che rientrano nelle aree di specializzazione previste dalla Smart Specialization Strategy (S3) regionale: ICT, Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia, Agroindustria, Aerospazio, Biomedicina, Turismo, Cultura e Ambiente; - coerenti con gli ambiti strategici, le strategie e gli obiettivi contemplati dal Piano di Sviluppo Regionale Sardegna 2024- 2029; - a valere sulle Priorità 8 "Tecnologie deep tech, digitali e biotecnologie" e 9 "Tecnologie pulite" del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027 (settori strategici di intervento STEP).
Dimensione della Proposta di Investimento	Minimo euro 150.000 a Massimo euro 5.000.000
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.
Tipologia di investimenti	<ul style="list-style-type: none"> - Creazione/Insediamento di nuova unità produttiva - Ampliamento della capacità produttiva di unità produttiva esistente - Riconversione attività (diversificazione ATECO) - Ristrutturazione unità produttiva esistente (cambiamento fondamentale o notevole miglioramento) - Acquisizione degli attivi di un'unità produttiva in un'area di crisi (escluse procedure

	<p>concorsuali)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investimenti per l'innovazione a favore delle PMI - Investimenti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione - Investimenti per l'uso efficiente delle risorse e il sostegno alla transizione verso l'economia circolare - Investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio - Investimenti per lo sviluppo di competenze
Costi ammissibili e tipologie di spese	<ul style="list-style-type: none"> - Costi per investimenti materiali e immateriali (Investimenti Produttivi - IP) - Costi per servizi di consulenza (Servizi - S) - Formazione (F)
Limitazioni	Previste esplicitamente dalle presenti Direttive
Forma agevolativa	Contributo a fondo perduto anche in combinazione a un finanziamento a condizioni di mercato, concesso a valere su strumenti finanziari.
Intensità aiuto	Massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., entro i limiti stabiliti dalla dimensione di impresa
Durata	Fino al 31.12.2026
Fonti di copertura della spesa	Programmi finanziati o co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali

Sommario

Art. 1	Oggetto e finalità.....	5
Art. 2	Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità	5
Art. 3	Settori di attività ammissibili e le priorità programmatiche	6
Art. 4	Dimensione, oggetto e struttura dell'intervento.....	7
Art. 5	Piano di investimento e spese ammissibili.....	9
Art. 6	Condizioni di ammissibilità delle spese	11
Art. 7	Tipologia, forma e intensità dell'aiuto.....	12
Art. 7	Procedura di selezione.....	15
Art. 8	Criteri di valutazione.....	16
Art. 9	Assegnazione delle risorse	17
Art. 10	Variazioni al Piano di Investimento	17
Art. 11	Obblighi del Soggetto beneficiario	17
Art. 12	Controlli e monitoraggio	17
Art. 13	Cumulo.....	17
Art. 14	Revoche e rinunce	18
Art. 15	Periodo di validità.....	18
Art. 16	Norma finale.....	18
Appendice 1	19
Riferimenti normativi	19

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Le presenti direttive di attuazione, adottate in conformità a quanto previsto dall'articolo 16-ter, comma 3, della Legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/34 del 6 novembre 2024, disciplinano la concessione di agevolazioni come strumento per rafforzare la struttura produttiva, sostenere la competitività dei sistemi locali e delle filiere, valorizzare le specificità territoriali in ottica di marketing, e migliorare il posizionamento e la reputazione del sistema economico regionale sui mercati di riferimento.
2. Attraverso le misure disciplinate dalle presenti direttive la Regione Autonoma della Sardegna persegue l'obiettivo di garantire il sostegno alle imprese e gli obiettivi specifici previsti dalla Programmazione unitaria 2024-2029, con particolare riferimento al PR Sardegna FESR 2021-e specificatamente:
 - Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate (Priorità 1 - Competitività intelligente PR Sardegna FESR 2021-2027);
 - Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità (Priorità 1 - Competitività intelligente PR Sardegna FESR 2021-2027);
 - Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (Priorità 1 - Competitività intelligente e Priorità 3 - Transizione verde del PR Sardegna FESR 2021-2027);
 - Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (FESR). Priorità 8 Tecnologie deep tech e digitali del PR Sardegna FESR 2021-2027;
 - Sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2024/795 (FESR). Priorità 9 Tecnologie pulite del PR Sardegna FESR 2021-2027.
3. Il sostegno può essere erogato a valere su fondi finanziati e co-finanziati con risorse comunitarie, nazionali o regionali.
4. Il Piano di Investimento deve essere finalizzato a:
 - realizzare nuove iniziative produttive nel territorio regionale, caratterizzate da un alto livello di innovazione tecnologica o operanti in settori in forte sviluppo e ad alto valore aggiunto;
 - sviluppare l'integrazione dei sistemi e delle filiere produttive esistenti o in via di costituzione che abbiano potenzialità di sviluppo sul territorio regionale, allo scopo di creare e/o favorire il potenziamento innovativo e l'occupazione.
5. Il Piano di Investimento prevede l'erogazione di un contributo in forma di sovvenzione non rimborsabile a fondo perduto anche in combinazione con gli strumenti finanziari. In tal caso si applica quanto disposto dagli artt. 58 e 59 del Regolamento (UE) 2021/1060.

Art. 2 Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità

1. Beneficiario della misura di sostegno è l'impresa, in forma individuale o in forma associata. Le grandi imprese possono essere beneficiarie esclusive delle agevolazioni previste per i Piani di investimenti a valere sulle risorse delle Priorità STEP o nel caso di finanziamenti coperti esclusivamente con risorse regionali. Negli altri casi, le stesse per essere beneficiarie devono essere in aggregazione con altre imprese con mandataria una MPMI, secondo quanto disposto dalle Azioni del PR Sardegna FESR 2021- 2027.
2. Ai fini della classificazione delle imprese, con la relativa distinzione per dimensione in "micro", "piccola", "media" o "grande" impresa, si applicano i criteri indicati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.
3. I Soggetti di cui al comma 1, ai fini dell'ammissibilità, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
 - a. essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di concessione dell'agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilità della sede oggetto di intervento sul territorio regionale che dovrà essere mantenuta per almeno 5 anni, dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato;

- b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- c. avere sede operativa in Sardegna o essere localizzate all'interno dei territori eleggibili per i Piani finanziati a valere sul PN JTF 2021- 2027).
4. Non possono essere ammessi a contributo i proponenti qualora ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:
 - a. essere impresa "in difficoltà" ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, punto 18 come integrato e modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023;
 - b. trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e ss. mm. e ii.;
 - c. sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 85 del Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 n., di cause di decadenza, di sospensione, o divieto previste dall'articolo 67, o tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 comma 4 del medesimo decreto;
 - d. applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del Decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - e. intervenuta condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Decreto legislativo n. 36/2023 per i reati di cui al medesimo articolo;
 - f. accertamento in via definitiva di violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. La disposizione non si applica nell'ipotesi in cui il beneficiario abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della domanda;
 - g. aver affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del Decreto legislativo n. n. 165/2021 (Divieto di pantouflage);
 - h. non avere provveduto alla stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 nei termini previsti dal Decreto legge 31 marzo 2025, n. 39;
 - i. essere in condizione di soddisfare pienamente le previsioni in tema di normativa "antiriciclaggio";
 - j. esclusivamente per la realizzazione degli investimenti relativi a Proposte di Investimento per le quali si richiedano gli aiuti di cui all'art. 14 ("Aiuti a finalità regionale agli investimenti") del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), non rientrare tra coloro che, nei due anni precedenti la domanda di agevolazione, abbiano effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi lo sviluppo della proposta progettuale;
 - k. essere in regola con le previsioni di cui all'art. 14 della L.R. n. 5/2016.

Art. 3 Settori di attività ammissibili e le priorità programmatiche

1. Le proposte oggetto del Piano di Investimento possono riguardare tutti i settori ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.
2. L'impresa operante in uno dei settori esclusi dal Regolamento (UE) n. 651/2014 o dal Regolamento (UE) n. 2831/2023, che opera o opererà anche in settori o attività ammessi, può beneficiare degli aiuti a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati, la separazione delle attività o la distinzione dei costi in modo tale che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi delle presenti direttive.
3. Fatti salvi i settori esclusi dai Regolamenti in funzione del regime prescelto, nelle procedure attuative sono indicati gli ulteriori requisiti e limitazioni previsti dalla fonte finanziaria utilizzata.
4. Sono considerate prioritarie le proposte di intervento:
 - che rientrano nelle aree di specializzazione previste dalla Smart Specialization Strategy (S3) regionale: ICT, Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia, Agroindustria, Aerospazio, Biomedicina, Turismo, Cultura e Ambiente;

- coerenti con gli ambiti strategici, le strategie e gli obiettivi contemplati dal Piano di Sviluppo Regionale Sardegna 2024- 2029;
- che attuano gli obiettivi specifici connessi alla Priorità 8 “Tecnologie deep tech, digitali e biotecnologie” e 9 “Tecnologie pulite” del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027 (settori strategici di intervento STEP).

5. Gli Avvisi potranno prevedere l'istituzione di riserve finanziarie appositamente dedicate alle proposte prioritari, destinate a sostenere specifici ambiti di intervento o categorie prioritarie di beneficiari. Tali riserve rappresentano quote del budget complessivo riservate in via esclusiva a finalità mirate, con l'obiettivo di garantire un impiego più efficace e mirato delle risorse disponibili, promuovendo l'equità e il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Avviso stesso

Art. 4 Dimensione, oggetto e struttura dell'intervento

1. L'importo complessivo delle proposte di Piani di Investimento di cui al comma precedente deve essere compreso tra euro 150.000 ed euro 5.000.000.
2. Oggetto dell'intervento è un Piano di Investimenti organico e funzionale, finalizzato all'avvio o all'insediamento di una nuova attività, allo sviluppo e rafforzamento della capacità di ricerca e di innovazione, anche attraverso l'introduzione di tecnologie avanzate, il rafforzamento della crescita sostenibile e della competitività delle PMI, e la creazione di posti di lavoro o il miglioramento delle competenze del personale occupato.
3. Per i Piani di Investimento inerenti a specifici programmi finanziati con risorse dedicate, l'importo minimo e massimo della soglia di accesso allo strumento è determinato con apposita deliberazione e nell'apposito Bando.
4. I Piani dovranno afferire alle seguenti tipologie:
 - a. investimenti in capitale fisso e in beni immateriali direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione relativo all'ambito tecnologico-produttivo e finalizzato alla produzione di beni e/o servizi;
 - b. introduzione di innovazioni nei processi e/o prodotti; transizione verso modelli di produzione a minore impatto energetico e ambientale, il sostegno ad investimenti in grado di accrescere la resilienza e attrarre/mantenere sul territorio capitale umano qualificato; lo stimolo all'economia sociale attraverso incentivi per introdurre processi innovativi di processo/prodotto;
 - c. investimenti finalizzati al potenziamento e al miglioramento dell'offerta ricettiva e al miglioramento di strutture polifunzionali in grado di incrementare sensibilmente il livello di attrattività turistica e di caratterizzazione dei territori di riferimento anche comprensivi di proposte di innovazione dell'organizzazione o di processo mediante la digitalizzazione delle attività e con l'obiettivo di promuovere un turismo sostenibile e un'offerta diversificata e tematizzata;
 - d. investimenti atti a rafforzare le filiere ad alto potenziale di sviluppo della S3 regionale tra imprese e grandi player con il sistema della ricerca, e per gli investimenti di cui all'art. 5 p.2 lett. d) del Reg. FESR, finalizzati sia a scambi di conoscenze e prassi sia alla creazione di partnership progettuali;
 - e. investimenti in “Tecnologie deep tech, digitali e biotecnologie”, finalizzata allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie critiche riconducibili ai settori:
 - della tecnologia digitale, semiconduttori avanzati, intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, connettività avanzata, navigazione e tecnologie digitali;
 - biotecnologici, DNA/RNA, proteine, coltura e ingegneria cellulare e tissutale, tecniche biotecnologiche di processo, vettori genici e RNA, bioinformatica, e nanobiotecnologie. Le proposte devono consentire la creazione/adequamento di linee di produzione e di impianti in linea con il “Net zero Industry act” (Regolamento (UE) 2024/1735). Il sostegno riguarda la scalabilità delle tecnologie per quali emerga chiaramente la fattibilità, anche attraverso il perfezionamento di prototipi o la dimostrata capacità di una “industrializzazione” sostenibile a scala commerciale, soprattutto a grande scala.
 - f. investimenti in “Tecnologie pulite”, finalizzata allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie che sostengono la transizione verso l'energia pulita riconducibili alle:
 - tecnologie dell'economia circolare e per la sostenibilità, orientate alla fabbricazione di materiali avanzati e al riciclaggio;

- tecnologie per l'energia da fonte rinnovabile (solari, geotermica, altre tipologie ammesse dai Regolamenti comunitari);
- tecnologie delle reti elettriche, per l'efficienza energetica;
- tecnologie per le batterie e di stoccaggio dell'energia, per il trasporto e l'utilizzo di CO₂, per la cattura e lo stoccaggio di carbonio (non da impianti ETS né da energia prodotta da fonti fossili);
- tecnologie industriali e trasformati per la decarbonizzazione.

5. Il Piano può avere ad oggetto:

- a. la creazione/insediamento di una nuova unità produttiva;
- b. l'ampliamento della capacità di una unità produttiva esistente;
- c. la riconversione delle attività di una unità produttiva esistente intesa:

○ per gli interventi in esenzione ex art.14 del GBER (Aiuti a finalità regionale agli investimenti), quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti/servizi che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2025 dei prodotti/servizi fabbricati in precedenza. In questo caso i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori;

- d. la ristrutturazione di un'unità produttiva esistente, intesa:

○ per gli interventi in esenzione ex art.14 del GBER (Aiuti a finalità regionale agli investimenti), quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e o dei processi, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro. In questo caso, per le sole "grandi imprese", i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti;

- e. l'acquisizione degli attivi di un'unità produttiva cessata o che sarebbe cessata in assenza dell'acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell'occupazione esistente. Il progetto di investimento non può riguardare l'acquisizione delle quote dell'impresa e gli attivi devono essere acquisiti, a condizioni di mercato, da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Se in precedenza è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione dei suddetti attivi, i costi di questi ultimi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una "piccola impresa", non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

6. Il Piano deve riferirsi a unità produttive localizzate in Sardegna di cui il Soggetto proponente deve avere la disponibilità. Qualora l'intervento riguardi più unità produttive gli interventi sulle diverse unità produttive sono ammissibili solo se organiche e funzionali alla realizzazione del Progetto. La disponibilità del suolo e, ove esistenti, di tutti gli immobili dell'unità produttiva in cui è realizzato il piano deve essere dimostrata con idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del C.C. o concessione demaniale. I titoli di disponibilità devono avere data certa e risultare registrati e trascritti, condizione da attestarsi prima della concessione e autorizzazione alla stipula del Contratto di Investimento.

7. Gli investimenti, da realizzarsi nell'ambito di unità produttive localizzate nel territorio regionale, devono essere organici e funzionali nonché tecnicamente, economicamente e finanziariamente validi.

8. In relazione alle particolari specificità che caratterizzano il contratto di comodato, e la conseguente inadeguatezza a garantire la stabilità delle operazioni, la disponibilità degli immobili non può essere attestata unicamente attraverso tale forma contrattuale.

9. Nel caso in cui il Piano sia realizzato su un immobile non di proprietà del Soggetto proponente, dovrà essere prodotta una dichiarazione del proprietario attestante l'assenso alla realizzazione dell'investimento previsto, salvo che il caso in cui il titolo di disponibilità già preveda esplicitamente tale assenso. In ogni caso il proponente deve avere la disponibilità del bene per una durata residua pari a:

- per i Piani realizzati all'interno di concessioni demaniali, alla durata prevista dal provvedimento di concessione dell'aiuto o, in caso di durata inferiore, deve avere il diritto di realizzare innovazioni che possano essere trasferite al subentrante nella concessione demaniale, garantendo che gli interventi realizzati in esecuzione del piano possano essere mantenuti nella destinazione d'uso per almeno 5 anni dopo la conclusione;
- per i Piani realizzati all'interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali, di cui all'art. 36, comma 4 della Legge n. 317/91 e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da Amministrazioni comunali, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano indicati i tempi massimi entro i quali dovrà essere definita la procedura di esproprio dell'area e, comunque, tenendo conto anche del livello attuale e futuro di infrastrutturazione dell'area, potrà essere consentito concretamente l'insediamento nel lotto e, soprattutto, l'avvio a realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria; tali tempi massimi, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo. Il riferimento ad un "lotto specificatamente individuato" deve intendersi soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto stesso, corredata da una planimetria della zona con l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la conformazione;
- per i Piani realizzati all'interno dei Parchi scientifici (es. Parco scientifico e tecnologico della Sardegna) o incubatori di imprese pubblici o privati, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso il relativo atto formale di concessione/assegnazione/consegna delle aree o dei beni che formano oggetto di intervento delle aree insediative presso i sopra richiamati parchi o incubatori.

10. L'unità produttiva nella quale sono realizzati gli investimenti deve essere conforme alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica. Se gli immobili esistenti richiedono una variazione della destinazione d'uso e/o di atti in sanatoria per opere realizzate senza la necessaria autorizzazione, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta la sussistenza delle condizioni per la variazione e/o la sanatoria a firma congiunta del legale rappresentante dell'impresa e di un tecnico abilitato. Nel caso di beni pubblici è sufficiente la dichiarazione dell'Ente che ne ha la disponibilità.

11. Il Progetto deve riguardare la realizzazione di un piano di investimenti produttivi e, eventualmente solo per le PMI, di un piano di servizi di consulenza.

12. Non è ammissibile un piano che non preveda investimenti produttivi.

Art. 5 Piano di investimento e spese ammissibili

1. Per i Piani di Investimenti sono ammessi i costi per investimenti materiali e immateriali, quelli per servizi di consulenza e di formazione, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

2. Sono ammissibili ad agevolazione l'acquisto, l'acquisizione mediante locazione finanziaria o la costruzione di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, nella misura in cui queste sono necessarie alla finalità del Progetto, nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. e dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 e ss.mm.ii. Dette spese riguardano:

- a) terreno/suolo aziendale e sue sistemazioni, nei limiti del 10 per cento del complessivo investimento produttivo ammissibile;
- b) immobili e/o opere murarie e assimilate, nei limiti del 40 per cento del complessivo investimento produttivo ammissibile. Qualora le spese rientranti in tale categoria abbiano ad oggetto, in via prevalente, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione di strutture immobiliare esistenti, dette spese sono ammissibili sino al 60% del complessivo valore del Progetto ammesso ad agevolazione.
- c) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica. Rientrano in tale categoria le spese per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di impianti di cogenerazione (ad eccezione delle connesse opere murarie) destinati a soddisfare i fabbisogni dell'unità produttiva oggetto di intervento e dimensionati alle esigenze della medesima;
- d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per le imprese di grandi dimensioni tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell'investimento complessivo ammissibile. Per le MPMI è ammissibile il 100% dei costi degli attivi immateriali.

3. I costi per servizi di consulenza prestati da consulenti esterni devono essere coerenti e funzionali all'attuazione del Piano complessivo ed essere finalizzati a:

- a) sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle filiere esistenti o in via di formazione sul territorio regionale attraverso processi di collaborazione e di integrazione interaziendali;
- b) accrescere la competitività e lo sviluppo delle imprese esistenti attraverso il miglioramento delle competenze gestionali, tecnologiche, organizzative e commerciali;
- c) innovare processi e organizzazione per la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale ed energetica dell'impresa, al fine di migliorarne la redditività;
- d) sostenere le imprese che intendano proporsi o rafforzare la propria presenza sui mercati esterni a quello regionale;
- e) conseguire certificazioni di qualità, ambientali e di responsabilità sociale secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciute.

4. I costi per l'innovazione, anche dei processi e dell'organizzazione devono essere coerenti e funzionali all'attuazione del Piano complessivo e consistere in spese:

- a) per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
- b) per la messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;
- c) per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione.
- d) per il personale;
- e) relative a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- f) per ricerca contrattuale, competenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
- g) generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

5. Possono essere ricompresi nel Piano di investimento i costi connessi a interventi formativi finalizzati a:

- a) sostenere l'inserimento nelle imprese di profili di alta specializzazione scientifica e figure professionali in grado di mettere in collegamento imprese, mondo della ricerca e sistema della formazione anche mediante percorsi di dottorato industriale e apprendistato di alta formazione e ricerca;
- b) sviluppare competenze trasversali e multidisciplinari per valorizzare gli ambiti della specializzazione intelligente, e guidare i processi di transizione industriale, digitale ed ambientale e l'adattabilità al cambiamento;
- c) sviluppare le capacità manageriali per promuovere la nascita di nuove realtà imprenditoriali operanti nei circuiti della ricerca e dell'innovazione e la trasformazione verso nuovi modelli di impresa;
- d) acquisire servizi specialistici di accompagnamento all'innovazione per internalizzare nelle imprese competenze e conoscenze necessarie all'adozione di tecnologie innovative e a corrispondere alle esigenze poste dal paradigma Europa 2030.

6. Ove il Piano ricomprenda i costi per la formazione sono ammissibili:

- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese

amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

7. I destinatari della formazione possono essere esclusivamente gli imprenditori che ricoprono ruoli operativi all'interno dell'impresa ed i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, iscritti al libro unico del lavoro dell'impresa e occupati in una unità locale ubicata sul territorio regionale.

8. I servizi potranno essere individuati avvalendosi del "Catalogo dei Servizi" della Regione Autonoma della Sardegna. Non sono ammissibili i costi per servizi continuativi o periodici connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come ad esempio la consulenza fiscale, legale e le spese di pubblicità.

Art. 6 Condizioni di ammissibilità delle spese

1. In materia di ammissibilità delle spese trovano applicazione, oltre alle previsioni contenute nel paragrafo 4 del Disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di operazioni (aiuti) finanziate nel PR FESR 2021-2027, le disposizioni di seguito riportate.

2. Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono:

- a) essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda;
- b) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate alle normali condizioni di mercato;
- c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del piano di investimenti;
- d) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli strettamente necessari al ciclo di produzione e dimensionati in base all'effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento. Sono esclusi, in ogni caso, i mezzi di trasporto di merci e/o persone e i mezzi targati.

3. Con riferimento alle spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

i. non sono ammessi gli investimenti che riguardano mere operazioni immobiliari (a titolo esemplificativo si intendono la realizzazione di investimenti immobiliari finalizzati alla successiva vendita o concessione in locazione). Sono ammissibili gli investimenti su immobili e la loro concessione in locazione esclusivamente in favore di altre imprese appartenenti al medesimo gruppo societario e subordinatamente all'assunzione di specifiche obbligazioni coerenti con il Piano di Investimenti da parte delle imprese coinvolte nella realizzazione della Proposta di Investimento;

ii. non sono ammesse le spese relative alle operazioni di compravendita immobiliare nel settore turistico, fatta salva la possibilità di finanziare l'operazione con il Fondo di Competitività;

iii. non sono ammessi gli investimenti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili oltre il fabbisogno dell'impresa, nel rispetto del Piano energetico e ambientale della Regione Sardegna (PEARS);

iv. afferire ad attività che rispettino il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, assicurando l'applicazione della pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

v. nel caso di acquisizione di un'unità produttiva esistente il valore degli attivi materiali è determinato al netto di eventuali aiuti ottenuti prima dell'acquisizione. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato, a tal fine il costo ammissibile deve risultare da un'apposita perizia giurata redatta da un soggetto iscritto negli appositi albi, e che le caratteristiche tecniche sono adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme e agli standard pertinenti;

vi. le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (art.14, paragrafo 6, 1° comma). Ai fini dell'ammissibilità dell'acquisto in leasing di macchinari, impianti e attrezzature, il relativo contratto deve prevedere, alla sua scadenza, l'obbligo di riscatto dei beni;

vii. non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del Soggetto proponente/beneficiario delle agevolazioni (lease-back), ad eccezione del suolo aziendale, purché il Soggetto proponente stesso lo abbia acquistato successivamente alla presentazione della manifestazione di interesse;

viii. non sono ammesse le commesse interne di lavorazione;

- ix. non sono ammesse relative a macchinari, impianti e attrezzature usati e quelle riferite a investimenti di mera sostituzione;
- x. non sono ammesse le spese di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere, le spese notarili, le spese per beni destinati al leasing operativo, le spese per beni relativi all'attività di rappresentanza, le spese non capitalizzate, i titoli di spesa di importo inferiore ad euro 500 al netto di IVA, le spese sostenute con modalità che non consentano la tracciabilità bancaria delle operazioni di pagamento;
- xi. le spese per essere ammissibili devono essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica, acquistate alle normali condizioni di mercato ed essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del piano di investimenti;
- xii. esclusivamente nel caso degli investimenti destinati a sostenere l'uso efficiente delle risorse e la transizione verso un'economia circolare, sono ammesse le spese per macchinari, impianti e attrezzature usati se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite dall'art. 16 "Acquisto di materiale usato" del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22";
- xiii. le spese relative all'acquisto di attivi immateriali possono essere ammesse alle agevolazioni unicamente se utilizzate esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento agevolato, ammortizzabili e figurare nell'attivo dell'impresa beneficiaria e devono restare associate al programma agevolato per almeno cinque anni;
- xiv. le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato nella "bolletta doganale d'importazione".
- xv. non sono ammesse le spese sostenute nei confronti di:
- a) qualunque impresa che risulti con il Beneficiario, secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice civile, in rapporto di collegamento o controllo;
 - b) persone fisiche che siano:
 1. legale rappresentante, amministratore o socio del Beneficiario;
 2. coniuge, parente o affine entro il secondo grado del legale rappresentante, amministratore o socio controllante del Beneficiario;
 - c) qualunque impresa che abbia tra i propri soci, titolari o amministratori, persone fisiche che ricadano nei casi di cui alla precedente lettera.
4. I beni e servizi oggetto di compravendita tra due imprese non sono ammessi ad agevolazione qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della manifestazione di interesse, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi soggetti. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta, salvo che sia dimostrato che l'operazione sia effettuata a condizioni di mercato attraverso la presentazione di contratti di fornitura effettuati a favore di soggetti indipendenti e/o perizia affidata ad un professionista indipendente in possesso di idonea qualificazione.

Art. 7 Tipologia, forma e intensità dell'aiuto

1. A copertura del fabbisogno finanziario connesso alla realizzazione del Piano è prevista la concessione di sovvenzioni a fondo perduto (contributi) e, in combinazione o in alternativa, la concessione di un prestito a condizioni di mercato a valere su strumenti finanziari (es. Fondo Competitività).
2. Le prescrizioni in ordine all'ammissibilità, alla combinazione delle diverse forme di sostegno finanziario, ed all'intensità delle agevolazioni concedibili, sono specificate all'interno dei singoli Bandi.
3. Fermo quanto sopra, i massimali previsti per i Piani di Investimento devono rispettare quanto stabilito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale e dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., e la misura delle agevolazioni espressa in valore nominale non può superare il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.
4. Per quanto concerne gli investimenti materiali e immateriali la sovvenzione a fondo perduto (agevolazione) è calcolata sul valore dei costi e delle spese ammissibili, determinata nei limiti dei massimali di intervento indicate

nelle seguenti tabelle.

Tabella 1 - Intensità degli aiuti in funzione della dimensione d'impresa per gli investimenti realizzati sul territorio regionale

Dimensione di impresa	Art.14 GBER
	<i>Aiuti a finalità regionale agli investimenti</i>
Micro e Piccola	sino al 50%
Media	sino al 40%
Grande*	sino al 30%

*Le Grandi imprese sono finanziabili esclusivamente con fondi regionali

Tabella 2 - Intensità degli aiuti in funzione della dimensione d'impresa per gli investimenti realizzati esclusivamente nei Comuni del Sulcis Iglesiente ricompresi nell'ambito di intervento del Just Transition Fund e del Piano Sulcis

Dimensione di impresa	Art. 14 GBER
	<i>Aiuti a finalità regionale agli investimenti</i>
Micro e Piccola	sino al 60%
Media	sino al 50%
Grande *	sino al 40%

*Le Grandi imprese sono finanziabili esclusivamente con fondi regionali

Tabella 3 - Intensità degli aiuti in funzione della dimensione d'impresa per gli investimenti realizzati in coerenza con le Priorità 8 "Tecnologie deep tech, digitali e biotecnologie" e 9 "Tecnologie pulite" del PR Sardegna FESR 2021-2027 (settori strategici di intervento STEP) sul territorio regionale

Dimensione di impresa	Art. 14 GBER
	<i>Aiuti a finalità regionale agli investimenti</i>
Micro e Piccola	sino al 60%
Media	sino al 50%
Grande	sino al 40%

5. Qualora il Soggetto proponente richieda la concessione di una sovvenzione a fondo perduto ai sensi dell'art.14 del GBER, è tenuto ad apportare un contributo finanziario di almeno il 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o derivanti da finanziamenti esterni purché in una forma priva di qualsiasi aiuto pubblico.

6. Per quanto concerne i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione e per la partecipazione a fiere, la sovvenzione a fondo perduto (agevolazione), è calcolata sul valore dei costi e spese ammissibili, in coerenza con massimali di intervento di seguito indicati

Dimensione di impresa	Art.18 GBER	Art.19 GBER
	<i>Aiuti alle PMI per servizi di consulenza</i>	<i>Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fier</i>
Micro e Piccola	sino al 50%	sino al 50%
Media	sino al 50%	sino al 50%
Grande		

7. Per quanto concerne le spese di innovazione, la sovvenzione a fondo perduto (agevolazione), è calcolata sul valore dei costi e spese ammissibili, in coerenza con massimali di intervento di seguito indicati

Dimensione di impresa	Art.28 GBER <i>Aiuti all'innovazione a favore delle PMI</i>	Art.29 GBER ¹ <i>Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione</i>
Micro e piccola	sino al 50%	sino al 50%
Media	sino al 50%	sino al 50%
Grande*		sino al 15%

*Le Grandi imprese sono finanziabili esclusivamente con fondi regionali

8. Per quanto concerne le spese destinate alla formazione, la sovvenzione a fondo perduto (agevolazione) è calcolata sul valore dei costi e spese ammissibili, in coerenza con massimali di intervento di seguito indicati.

Dimensione di impresa	Art.31 GBER
	<i>Aiuti alla formazione</i>
Micro e piccola	sino al 70%
Media	sino al 70%
Grande*	sino al 70%

*Le Grandi imprese sono finanziabili esclusivamente con fondi regionali

9. Per quanto concerne investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare, in coerenza con massimali di intervento di seguito indicati:

Dimensione di impresa	Art.47 GBER
	<i>Aiuti investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare</i>
Micro e piccola	sino all'60%

¹ L'art. 29 del GBER, stabilisce al paragrafo 2 che: "Gli aiuti alle grandi imprese sono compatibili soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili".

Media	sino al 50%
Grande*	sino al 40%

*Le Grandi imprese sono finanziabili esclusivamente con fondi regionali

10. Per quanto concerne investimenti destinati alla cultura e alla conservazione del patrimonio, in coerenza con massimali di intervento di seguito indicati:

Dimensione di impresa	Art.53 GBER ²
	<i>Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio</i>
Micro, piccola e media	sino all'80% (nel caso di aiuti che non superano 2,2 milioni di euro)
Grande	sino all'80% (nel caso di aiuti che non superano 2,2 milioni di euro)

11. Il finanziamento a condizioni di mercato è erogato a valere sullo strumento finanziario (es. Fondo Competitività), in combinazione o in alternativa alla sovvenzione. L'intervento tramite lo strumento finanziario è subordinato alla positiva valutazione del piano in termini di sostenibilità economica e finanziaria, con particolare riferimento alla capacità di rimborso dei finanziamenti a M/L termine, in coerenza con le disposizioni previste dal Regolamento di accesso al Fondo.

12. La copertura del fabbisogno finanziario complessivo connesso alla realizzazione del Progetto, comprensivo degli eventuali costi non ammissibili, deve sempre ed in ogni caso essere attestata con idonea documentazione in sede di domanda, e sarà oggetto di specifica analisi e valutazione in sede istruttoria. Eventuali specifiche prescrizioni in tal senso quali, a titolo esemplificativo, la richiesta di apporto di mezzi propri, la richiesta di accesso a finanziamenti di terzi, la postergazione di poste debitorie, sono condizioni da soddisfare per procedere alla stipula del Contratto di Investimento nel quale sono definite le modalità di erogazione della sovvenzione e/o del Contratto di finanziamento nel quale sono definite le modalità di erogazione dell'intervento a valere sullo strumento finanziario attivato.

Art. 7 Procedura di selezione

1. Nei Bandi, adottati in attuazione delle presenti direttive, dovrà essere individuata la procedura di selezione che potrà essere:

- valutativa a sportello, con esame delle domande presentate secondo l'ordine cronologico di presentazione e attribuzione di un punteggio nel rispetto dei criteri di selezione; i Bandi definiscono soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa per l'ammissibilità all'attività istruttoria;
- valutativa competitiva con formazione di graduatoria, la selezione è effettuata mediante valutazione comparata, a partire dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e successiva formazione di una graduatoria in base al punteggio ottenuto.

2. L'Amministrazione regionale può prevedere distinte finestre temporali per la pubblicazione dei Bandi, specificando la dotazione finanziaria assegnata. In ogni caso l'Amministrazione regionale comunica tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

3. La durata del procedimento è definita nel Bando nel rispetto delle regole generali.

4. Le procedure attuative sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).

² L'art. 53 non stabilisce una distinzione in funzione delle dimensioni di impresa per cui l'intensità di aiuto è uguale per GI e PMI. In particolare, al paragrafo 8 è stabilito che "Per gli aiuti che non superano 2,2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80% dei costi ammissibili", tuttavia al successivo paragrafo 9 è posta una limitazione "Per le attività definite al paragrafo 2, lettera f), l'importo massimo degli aiuti non supera la differenza tra i costi ammissibili e le entrate attualizzate del progetto o il 70% dei costi ammissibili." Le attività definite al paragrafo 2, lettera f) sono riferite a: "scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni".

5. L'Amministrazione regionale procede alla preliminare verifica di ammissibilità soggettiva e oggettiva dei Piani di investimento proposti. I Piani di Investimento che hanno superato le verifiche di cui ai precedenti commi sono ammessi alla fase di valutazione.

6. La procedura di selezione si conclude, in caso di esito positivo, con l'adozione della determinazione di concessione degli aiuti o, in caso di esito negativo, con l'adozione della determinazione di diniego.

Art. 8 Criteri di valutazione

1. La valutazione del Piano di Investimento è effettuata sulla base dei criteri indicati nella tabella di seguito riportata, che possono essere ulteriormente specificati o integrati negli Avvisi.

Criterio di valutazione	Descrizione elementi di valutazione
Adeguatezza e coerenza delle competenze del Soggetto proponente	Affidabilità manageriale, tecnica, economica e finanziaria del Soggetto proponente Competenze, anche in ragione della pregressa esperienza lavorativa
Coerenza del Piano di Investimento	Coerenza degli investimenti proposti rispetto agli obiettivi e i contenuti degli strumenti di programmazione attraverso i quali è finanziato il Piano a valere su risorse comunitarie, nazionali e regionali (PR Sardegna FESR 2021-2027, Smart Specialization Strategy - S3, ecc.).
Fattibilità tecnica del Piano di Investimento	Cantierabilità del Piano di Investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che il Soggetto proponente sia in grado di disporre delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta rilasciati dalle Autorità competenti e necessari per la realizzazione degli investimenti (tempistica di avvio e coerenza tra gli investimenti previsti, organizzazione e processo produttivo) Pertinenza e congruità generale delle spese, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico. L'esame di congruità generale deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del Piano di Investimento, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso, a meno che non emergano elementi chiaramente incongrui
Innovatività e/o sostenibilità del Piano di Investimento	Introduzione di innovazioni di processo o prodotto e/o di soluzioni a sostegno della transizione verso modelli di sostenibilità ambientale, energetica e sociale
Sostenibilità economica e finanziaria del Piano di Investimento	Verifica equilibrio e coerenza nella composizione interna degli investimenti, verifica dei ricavi previsionali e dei costi gestionali Capacità del Soggetto proponente di sostenere la quota parte degli investimenti previsti dal Piano di Investimento non coperti dal sostegno pubblico Potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo del Piano di Investimento, strategie di marketing

2. Per i Piani di Investimento finanziati con risorse regionali e/o nazionali è richiesto il rispetto dei criteri di selezione previsti dalle specifiche disposizioni che assegnano le risorse, che saranno espressamente indicati nello specifico Bando.

3. Il Bando può fissare una soglia minima di punteggio per l'ammissibilità all'aiuto.

4. I singoli Bandi possono prevedere elementi premianti, con attribuzione di un punteggio aggiuntivo, riserva di una quota delle risorse allocate o incremento dell'ammontare delle agevolazioni, nei limiti di intensità e massimali applicabili.

Art. 9 Assegnazione delle risorse

1. L'erogazione delle agevolazioni e/o del finanziamento avviene per Stati di Avanzamento Lavori (SAL) o a titolo di anticipazione e nei limiti stabiliti dalle modalità di erogazione indicate nei Bandi.
2. L'eventuale anticipazione, erogabile previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, le cui condizioni sono specificate nel Bando, non può essere corrisposta in presenza di debiti contributivi o fiscali.
3. In caso di intervento del Fondo di Competitività, il relativo finanziamento è erogato secondo le modalità previste nel contratto di finanziamento e, secondo quanto disciplinato dallo specifico bando.
4. In occasione dell'erogazione del saldo, a conclusione del Progetto, l'Amministrazione regionale conferma le agevolazioni concesse o procede, ove ne ricorrano le condizioni, alla revoca parziale o totale dell'aiuto, con adozione degli ulteriori provvedimenti conseguenti.

Art. 10 Variazioni al Piano di Investimento

1. Il Piano approvato non può essere modificato negli obiettivi, nei risultati attesi né può essere modificata l'attività economica individuata dal codice ATECO in corso di esecuzione, pena la revoca totale delle agevolazioni.
2. Fermo restando quanto indicato al precedente comma 1, eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti al Piano devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione regionale fornendo adeguata motivazione e dalla stessa autorizzate.
3. La variazione non può in nessun caso determinare un aumento delle sovvenzioni concesse.
4. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni in diminuzione delle spese oggetto del Piano, non possono in nessun caso determinare un aumento delle sovvenzioni concesse in relazione ad altre spese previste nel medesimo Piano.
5. Ulteriori previsioni di dettaglio sono contenute nel Disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di operazioni (aiuti) finanziate nel PR FESR 2021-2027 e nel Bando.

Art. 11 Obblighi del Soggetto beneficiario

1. Il Soggetto beneficiario è obbligato, pena la revoca dei benefici, a rispettare tutte le disposizioni contenute negli Avvisi e/o Bandi, nel Decreto di Concessione, nel Disciplinare Aiuti e in ogni altro documento inerente alla misura in oggetto.

Art. 12 Controlli e monitoraggio

1. L'Amministrazione regionale, in aggiunta ai controlli effettuati in fase di rendicontazione, può effettuare controlli presso il Soggetto beneficiario allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.
2. Per i 3 (tre) anni successivi alla data di completamento dell'intervento, anche ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, l'Amministrazione regionale o i soggetti delegati, la Comunità Europea o altre Istituzioni competenti per materia, possono effettuare in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sulle imprese beneficiarie, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.
3. Qualora a seguito dei controlli effettuati siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione dell'intervento anche rispetto alla documentazione presentata, l'Amministrazione regionale procede alla revoca del provvedimento di concessione e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti.

Art. 13 Cumulo

1. Gli aiuti di Stato concessi ai sensi delle presenti Direttive riferiti a spese ammissibili individuabili ed esentati ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diverse spese ammissibili individuabili o, in relazione alle stesse spese ammissibili, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo dell'aiuto più elevato in base alle percentuali fissate dal Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii per la specifica tipologia di costo.

2. Gli aiuti di Stato concessi, ai sensi del presente Avviso, in applicazione al Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. non possono essere cumulati con gli aiuti "De Minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad un'intensità d'aiuto superiore ai livelli stabiliti dai singoli regimi di aiuto di cui al capo III del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.
3. Le Sovvenzioni concesse ai sensi del presente Avviso non sono cumulabili con gli incentivi la cui normativa non prevede la cumulabilità con altre sovvenzioni a fondo perduto.

Art. 14 Revoche e rinunce

1. L'accertamento di eventuali inadempienze delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive, nelle procedure di attuazione, nel successivo provvedimento di concessione e nel decreto di concessione e/o disciplinare Aiuti, determina la revoca totale o parziale dell'aiuto da parte della struttura competente e l'avvio della procedura di recupero dello stesso ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 123/1998.
2. Gli aiuti sono altresì revocati in caso di rinuncia del beneficiario o qualora si accerti che gli stessi sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.
3. La mancata restituzione dell'aiuto revocato e il mancato rimborso delle rate dei prestiti comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale ai sensi dell'art. 24 commi 32 e 36 della legge n. 449/1997.
4. Ulteriori previsioni di dettaglio sono contenute nel Disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di operazioni (aiuti) finanziate nel PR FESR 2021-2027 e nel Bando.

Art. 15 Periodo di validità

1. Le presenti Direttive restano in vigore fino al 31 dicembre 2026, termine di scadenza dei regolamenti comunitari riguardanti la concessione di aiuti di Stato, fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.

Art. 16 Norma finale

1. Le presenti Direttive di attuazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it).
2. I Bandi e/o gli Avvisi pubblici redatti sulla base delle presenti Direttive sono pubblicati sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS.

Appendice 1

Riferimenti normativi

1. Le presenti Direttive sono emanate in attuazione di quanto disposto dall'articolo 16-ter, comma 3, della Legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale Legge regionale 15 febbraio 1996, n.5" e ss.mm.ii.
2. Gli interventi a favore delle imprese sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:
 - Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta;
 - Regolamento (UE) 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
 - Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
 - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ss.mm.ii.;
 - Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm. e ii. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
 - Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (di seguito "Regolamento de minimis", "regime de minimis" o "de minimis");
 - Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
 - Regolamento (UE) 852/2020 "Tassonomia per la finanza sostenibile", relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 – recante il principio "Do no significant harm – DNSH";
 - Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2024, n. 22 Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
 - Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
 - Comunicazione della Commissione europea 2021/C 373/01 "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027";
 - Comunicazione della Commissione europea C(2021) 2594 del 19 aprile 2021) "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027";
 - Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 italiana, approvata dalla CE con la Comunicazione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e da ultimo modificata con Decisione della Commissione C(2024) 6797 final del 3 ottobre 2024;
 - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni";

- Legge 27 ottobre 2023, n. 160 “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché’ in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”;
- Decreto Presidente della Repubblica 10/03/2025, n. 66, Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 6/50 del 5 febbraio 2019 di approvazione della Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici;
- Piano Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) Italia – Dicembre 2019;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/56 del 08 ottobre 2021 di approvazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile.

In coerenza con i seguenti documenti di programmazione:

- Decisione C (2022) 7877 del 26 ottobre 2022, con la quale la Commissione europea ha approvato il PR FESR Sardegna 2021/2027 della Regione Sardegna;
- Decisione C (2024) 6563 final di esecuzione della Commissione del 12 settembre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione C (2022) 7877 che approva il PR FESR Sardegna 2021/2027 della Regione Sardegna;
- Criteri di Selezione del PR Sardegna FESR 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza il 3 dicembre 2024 e ss.mm.ii.;
- Sistema di Gestione e Controllo (versione n. 2), unitamente ai relativi allegati, in vigore
- Decisione C(2022) 9764 del 16 dicembre 2022 di approvazione del Programma Just Transition Fund Italia 2021-2027;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 32/21 del 6 ottobre 2023 “Programma JTF Italia 2021-2027 - Piano territoriale Sulcis. Presa d'atto del Programma e mandato a sottoscrivere l'atto di delega quale Organismo intermedio” con la quale è stato individuato il ruolo in capo alla Direzione del Centro Regionale di Programmazione quale OI nell’ambito del PN JTF;
- Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell’ambito del Programma Nazionale “Just Transition Fund Italia 2021-2027”, CCI 2021IT16JTPR001 fra L’Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di Gestione, e la Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di Organismo Intermedio – prot. n. 9143 -56 del 21 novembre 2023.

In attuazione dei seguenti provvedimenti:

- Deliberazione della Giunta regionale n. 42/34 del 6 novembre 2024 “Linee guida in materia di misure di sostegno alle imprese per il ciclo di programmazione 2024-2029”.